



**DELIBERAZIONE n.167/2017/PAR**

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise  
nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2017

\*\*\*\*\*

composta dai magistrati:

dott. Cristina Zuccheretti	Presidente, relatore
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere
dott. Luigi Di Marco	Primo Referendario

### **PARERE**

#### **Comune di San Massimo**

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere del Comune di San Massimo prot.5711 recante la data del 20 settembre 2017;

VISTA l'ordinanza n.24/PRES/2017 del 28 settembre 2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore pres. Cristina Zuccheretti

### **PREMESSO CHE**

Il sindaco del comune di **San Massimo** con nota del 16 agosto 2016, chiede all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla qualificazione da attribuire alla spesa per le borse-lavoro, facendo presente che:

- il Comune intende avviare borse-lavoro da adibire a diversi servizi comunali. La borsa-lavoro di cui trattasi è intesa come strumento educativo-formativo per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel

mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli, attraverso esperienze di lavoro;

- la borsa-lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente; ai borsisti verrebbe corrisposto un compenso mensile sotto forma di contributo assistenziale, come tale non soggetto a ritenute fiscali e contributi previdenziali;
- per i borsisti verrebbero attivate le coperture assicurative previste;
- la spesa per i compensi ai borsisti e per le coperture assicurative sarebbe a carico del bilancio comunale.

Tanto premesso, il Sindaco chiede se la spesa per le borse -lavoro vada ricompresa tra le spese del personale.

#### **AMMISSIBILITA'**

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

#### **MERITO**

Le problematiche sopra esposte sono state già prese in esame da varie Sezioni di Controllo di questa Corte ed, in considerazione delle incertezze interpretative delle disposizioni scrutinate e dal non-univoco orientamento assunto dalla giurisprudenza (che, a volte ritenendo l'impegno di spesa connesso ad una "prestazione lavorativa" ancor se resa in forma precaria, è giunta alla conclusione che esse debbano considerarsi tra quelle di personale; altre volte, al contrario, attribuendo maggior risalto all'aspetto di collaborazione sociale insita in tali forme di provvidenze è pervenuta ad un risultato opposto), la Sezione di Controllo Puglia con delibera n.95/2017/QMIG depositata il 30.06.2017 ha ritenuto opportuna l'individuazione di una soluzione uniforme al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi, sottoponendo all'esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Pertanto, questa Sezione sospende l'esame del parere in oggetto, in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle

Sezioni Riunite dell'identica questione di massima -la cui adunanza di trattazione dovrebbe intervenire nel prossimo mese di novembre- già sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione Puglia con la deliberazione sopra richiamata.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo del MOLISE della Corte dei conti sospende l'esame della richiesta di parere proveniente dal Comune di San Massimo, in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite della questione sottoposta dalla Sezione di controllo per la Regione Puglia con deliberazione n.95/2017/QMIG95/2017/QMIG, avente identico oggetto.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di San Massimo. Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2017.

Il Presidente relatore  
F.to (Cristina ZUCCHERETTI)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA l'11 ottobre 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to (dott. Davide SABATO)